

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

Testo approvato dal Consiglio di Istituto il 19/12/2022 con Delibera n.54

Il Dirigente Scolastico

VISTO	l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/1994;
VISTO	il D.I. n. 326 del 12/10/1995;
VISTO	l'art. 21 della Legge 15/3/1997 n. 59;
VISTA	la Circolare n. 101 del 17/07/1997 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
VISTI	gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 dell'8/3/1999;
VISTI	il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO	il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO	il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.");
VISTO	il D.I. n. 129/2018 all'art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale), e all'art. 45, con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, e viene affidato al Consiglio d'Istituto il compito di disciplinare nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente;
VISTO	il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
VISTO	il D.Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici") e successive modifiche ed integrazioni, che esclude i contratti di lavoro dal suo ambito di applicazione;
VISTA	la nota MIUR prot. n. 34815 del 2 agosto 2017, con successiva <i>errata corrige</i> di cui alla nota MIUR prot. n. 35926 del 21 settembre 2017;
VISTE	le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020", trasmesse con nota MIUR prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018;

emana

il seguente regolamento, che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto:

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

Il presente regolamento non si applica:

- alle collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili;
- alle attività di esperti esterni che siano gli autori di un progetto recepito, fatto proprio dalla scuola e inserito nel Piano dell'Offerta Formativa per la sua particolarità;
- alle attività di esperti esterni offerte a titolo gratuito da enti pubblici, privati, associazioni o altri soggetti esterni all'istituzione scolastica.

Art. 2 – Condizioni per la stipula dei contratti.

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge. Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. E' fatto, quindi, divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Art. 3 – Requisiti soggettivi.

Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nella prestazione richiesta.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o parificati;
 - b. godere dei diritti civili e politici;
 - c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d. non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e. essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta (ad esempio essere madrelingua di una delle lingue straniere oggetto di attività curricolari e di ampliamento nell'istituto).
- Dal requisito a) si può prescindere nel caso di progetti che comportano il ricorso ad un esperto madrelingua, che può provenire da Paesi nei quali la lingua ufficiale è quella oggetto della prestazione professionale, anche se tali Paesi sono al di fuori dell'Unione Europea.

Art. 4 – Requisiti professionali e competenze.

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti al progetto da realizzare (curriculum vitae formato europeo).

Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base delle tabelle di valutazione dei titoli indicate di seguito.

Il Dirigente Scolastico nomina un'apposita commissione per le valutazioni di cui al presente articolo.

La Commissione eventualmente formata per la valutazione sarà formata: dal Responsabile del progetto o Attività da realizzare, da un'assistente amministrativo o tecnico o docente di comprovata esperienza per il progetto o l'attività che si intende svolgere diverso dallo stesso Responsabile del Progetto o Attività e presieduta dal Dirigente Scolastico o da suo delegato.

Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base delle seguenti tabelle di valutazione dei titoli:

A. Avvisi per incarichi di docenza in progetti didattici

		Punteggio per ciascun titolo	Punteggio massimo attribuibile
Titoli di studio	Laurea, specialistica o magistrale	15	15
	Laurea triennale <i>N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con</i>	10	10

	<i>quello già eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale</i>		
	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado <i>N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale e laurea triennale</i>	7	7
	Dottorato di Ricerca	4	4
	Master	2	2
	Corso di perfezionamento o di Specializzazione (punto 1 per annualità)	1	2
	Altra Laurea almeno quadriennale	4	4
Certificazioni	Certificazioni rilasciate da Enti Accreditati (punti 2 per ciascuno)	2	6
Titoli professionali	Esperienze didattiche in progetti assimilabili (punti 2 per anno di svolgimento dell'attività)	2	10
	Partecipazione a progetti della scuola extracurricolari (punti 5 per esperienza)	5	25
	Partecipazione a progetti con Associazioni/Enti a carattere nazionale e/o internazionale (punti 5 per esperienza)	5	15
Totale			100

B. Avvisi per incarichi di formazione

		Punteggio per ciascun titolo	Punteggio massimo attribuibile
Titoli di studio	Laurea, specialistica o magistrale	6	12
	Laurea triennale <i>N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale</i>	4	8
	Diploma di istruzione secondaria di secondo grado <i>N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale e laurea triennale</i>	3	6
	Dottorato di Ricerca	3	4
	Master	2	2
	Corso di perfezionamento o di Specializzazione (punto 1 per annualità)	1	1
	Certificazioni	Certificazioni rilasciate da Enti Accreditati (punti 2 per ciascuno)	2

Titoli professionali	Attività come formatore per percorsi di almeno 10 ore nel settore oggetto del bando (punti 2 per attività)	2	12
	Attestati di formazione in percorsi di almeno 10 ore nel settore oggetto del bando (punti 1 per corso)	1	5
	Anni di servizio prestato nel settore per cui è richiesta la formazione (punti 1 per anno)	1	6
	Partecipazione a progetti con Associazioni/Enti a carattere nazionale e/o internazionale nel settore oggetto del bando (punti 2 per esperienza)	2	4
Totale			50

C. Bandi per esperto progettista per progetti FESR-PON

Titoli valutabili	Punti	
Laurea specifica in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Informatica	15	Max punti 15
Altra Laurea	5	Max punti 5
Titolo di istruzione superiore specifico	10	Max punti 10
Altro Titolo di istruzione superiore	5	Max punti 5
Corsi di formazione/titoli specifici nella materia oggetto dell'avviso	3 per ciascun tit.	Max punti 9
Partecipazione a corsi di formazione attinenti le Tecnologie TIC/Certificazioni informatiche (si valuta un solo titolo)	3	Max punti 3
Certificazioni inerenti la sicurezza (DLgs. 81/08) (si valuta un solo titolo)	3	Max punti 3
Esperienze maturate nel settore in ambito scolastico attraverso il conferimento di Specifica Funzione strumentale/Attività professionale di ruolo nel profilo di Assistente Tecnico dell'area A02	20	Max punti 20
Pregresse esperienze, in qualità di progettista , in progetti FESR attinenti al settore richiesto	20	Max punti 20
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR attinenti al settore richiesto	10	Max punti 10
TOTALE		Max 100

D. Bandi per esperto collaudatore per progetti FESR-PON

Titoli valutabili	Punti	
-------------------	-------	--

Laurea specifica in Ingegneria Elettrica, Elettronica o Informatica	15	Max punti 15
Altra Laurea	5	Max punti 5
Titolo di istruzione superiore specifico	10	Max punti 10
Altro Titolo di istruzione superiore	5	Max punti 5
Corsi di formazione/titoli specifici nella materia oggetto dell'avviso	3 per ciascun tit.	Max punti 9
Partecipazione a corsi di formazione attinenti le Tecnologie TIC/Certificazioni informatiche (si valuta un solo titolo)	3	Max punti 3
Certificazioni inerenti la sicurezza (DLgs. 81/08) (si valuta un solo titolo)	3	Max punti 3
Esperienze maturate nel settore in ambito scolastico attraverso il conferimento di Specifica Funzione strumentale/Attività professionale di ruolo nel profilo di Assistente Tecnico dell'area A02	20	Max punti 20
Pregresse esperienze, in qualità di progettista, in progetti FESR attinenti al settore richiesto	10	Max punti 10
Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore , in progetti FESR attinenti al settore richiesto	20	Max punti 20
TOTALE		Max 100

Per tutte le tabelle, a parità di punteggio, precede il candidato di minore età.

Art. 5 – Pubblicazione degli avvisi di selezione.

Gli avvisi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali emerge la necessità di conferire

contratti ad esperti sono pubblicati sul sito web d'Istituto (Albo online e/o Amministrazione trasparente). Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre.

Dovrà essere, altresì specificato:

- la tipologia di contratto proposto;
- l'oggetto e luogo della prestazione;
- la durata del contratto (inizio e conclusione della prestazione);
- il corrispettivo proposto.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego:

- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito nell'avviso, potrà presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

In primo luogo il Dirigente scolastico dovrà accertarsi che all'interno dell'istituzione scolastica non siano disponibili le professionalità richieste. Qualora non vi fosse già preliminarmente la certezza che la professionalità richiesta non è disponibile, si procederà all'emanazione di un avviso riservato al personale (docente o ATA) interno, al quale si dovranno concedere almeno sette giorni di tempo (oltre al giorno di pubblicazione dell'avviso) per la presentazione delle candidature.

Nel caso in cui vi sia già preliminarmente la certezza che la professionalità richiesta non è disponibile, oppure nel caso in cui le operazioni conseguenti all'emanazione di un avviso interno non abbiano dato esito favorevole o per mancanza di aspiranti o per mancanza di sufficienti requisiti degli stessi, si procederà all'emanazione:

a. di un avviso pubblico rivolto al personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche del territorio;

successivamente o in alternativa alla procedura a):

b. di un avviso pubblico rivolto genericamente ad esperti esterni, eventualmente anche in servizio presso altre istituzioni scolastiche.

Gli avvisi di questo tipo dovranno concedere almeno quindici giorni di tempo per la presentazione delle candidature.

Casi particolari:

a. il Dirigente potrà procedere ad affidamento diretto dell'incarico senza emanazione di un avviso in caso di mancanza di candidature per la partecipazione ad una precedente procedura di selezione;

b. accertata la mancanza di professionalità adeguate e disponibili all'interno dell'istituzione scolastica, il Dirigente scolastico può anche reperire l'esperto esterno affidando l'incarico ad un'associazione o una ditta; in tal caso la procedura di selezione rientra nel Codice degli Appalti pubblici ed esula dal presente Regolamento.

Art. 6 – Determinazione del compenso.

1. La determinazione da parte del Dirigente Scolastico del corrispettivo relativo ai singoli contratti dev'essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (leggi, CCNL scuola, tariffe professionali).

2. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

3. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

MISURA DEI COMPENSI

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così stabilito:

Personale interno alla pubblica Amministrazione:

Tipologia	Importo orario lordo dipendente
------------------	--

Attività di insegnamento	€ 35,00
Attività di non insegnamento (da riportare per il personale ATA al profilo di appartenenza)	€ 17,50

Decreto interministeriale n. 326 del 12/10/1995:

Tipologia	Importo onnicomprensivo
<i>Direzione, organizzazione e controllo delle singole iniziative formative</i>	Fino a un massimo di € 41,32 giornalieri
<i>Coordinamento scientifico, progettazione, produzione e validazione dei materiali, monitoraggio e valutazione</i>	Fino ad un massimo di € 25,82 orari
<i>Docenza</i>	Fino a un massimo di € 41,32 orari, elevabili a € 51,65 orari per docenti universitari
<i>Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro</i>	Fino ad un massimo di € 25,82 orari

Circolare Ministero del Lavoro n. 101/1997:

Tipologia	Importo onnicomprensivo
<i>Docenti, direttori di corso e di progetto:</i> docenti universitari di ruolo, ricercatori senior, dirigenti di azienda, imprenditori, esperti di settore senior (con esperienza decennale), professionisti, esperti senior di orientamento e/o di formazione (con esperienza decennale)	Fino a un massimo di € 85,22 orari
<i>Docenti, codocenti, direttori di corso e condirettori di progetto:</i> ricercatori universitari di 1° livello, ricercatori junior (esperienza triennale), professionisti, esperti di settore junior (esperienza triennale), professionisti, esperti junior di orientamento e /o di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale di docenza	Fino ad un massimo di € 56,81 orari
<i>Codocenti e condirettori di corsi e di progetti:</i> Assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale almeno biennale nel settore	Fino ad un massimo di € 46,49 orari
<i>Tutor</i>	Fino ad un massimo di € 30,99 orari

Art. 7 – Individuazione dei contraenti.

I contraenti cui conferire gli incarichi sono selezionati dal Dirigente scolastico, sentita un'apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico e composta di un numero dispari di membri, compreso il Dirigente (o un suo delegato) che la presiede.

La valutazione viene effettuata sulla base dei requisiti professionali già esplicitati all'art. 4.

Sulla base dei requisiti professionali e/o del punteggio assegnato a ciascuna delle voci viene compilata una valutazione comparativa, formulando così una proposta di graduatoria. Della procedura viene predisposto apposito verbale contenente l'indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate. La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico.

Trascorsi almeno sette giorni (nel caso di avvisi rivolti al personale interno all'istituto scolastico) o quindici giorni (nel caso di avvisi rivolti ad esperti esterni) senza reclami, la graduatoria diviene definitiva.

Nel caso di avvisi rivolti al personale docente interno all'istituto scolastico, la procedura comparativa sopra delineata può essere sostituita da una selezione effettuata dal Collegio dei Docenti con apposita e specifica delibera. Tale delibera diviene efficace immediatamente.

Art. 8 – Formalizzazione dell'incarico.

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, a formalizzare il rapporto con l'esperto con una

delle seguenti modalità:

- a. lettera di incarico, nel caso di personale interno all'istituzione scolastica;
- b. lettera di incarico, nel caso di personale dipendente da altre scuole o pubbliche amministrazioni (istituto delle "collaborazioni plurime");
- c. contratto di lavoro di natura privatistica, qualificato come prestazione d'opera disciplinata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Nel contratto devono essere inseriti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti, con il seguente contenuto minimo:

- ✓ parti contraenti
- ✓ oggetto della collaborazione
- ✓ durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale
- ✓ entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso
- ✓ luogo e modalità di espletamento dell'attività
- ✓ spese contrattuali ed oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore
- ✓ la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione
- ✓ la precisazione che il foro competente in caso di controversie è quello di Trieste
- ✓ informativa ai sensi della privacy
- ✓ sottoscrizione del dirigente scolastico e dell'incaricato.

Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

Salvo diverse disposizioni normative specifiche, i contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili, se non al fine di completare i progetti in corso di attuazione e per ritardi non imputabili al collaboratore.

Si premette che è fatto divieto, per le amministrazioni pubbliche (ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 75/2017 che ha novellato l'art. 7, comma 5-bis del D.Lgs. 165/01) di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Ai sensi di quanto disposto in merito dalla Circ. N. 1/2018 della Presidenza Del Consiglio dei Ministri del 09/01/2018, che richiama la Legge n. 205/2017 (art. 1, comma 1148, lettera h) tale divieto si applica dal 1° Gennaio 2019.

Art. 9 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica.

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, nel rispetto dell'art. 53 (*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*) del Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16, del Decreto Legislativo n. 165/2001.

Art. 10 – Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Il presente Regolamento ha durata e validità illimitate. Potrà, comunque, essere modificato e/o integrato previa delibera del Consiglio d'istituto.